

## TREMONTI - TER

**Premessa:** Con la **Circolare n.44/E del 27 ottobre 2009**, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta in merito all'agevolazione, introdotta dall'articolo 5 del decreto legge 78/2009 (convertito con codificazioni dalla legge 102/2009), così detta Tremonti Ter, consistente nella detassazione dal reddito di impresa di un importo pari al 50% del valore degli investimenti fatti a decorrere dal 1° luglio 2009 (data di entrata in vigore del DI 78) e fino al 30 giugno 2010. La Circolare, in particolare specifica gli ambiti di applicazione della norma, le caratteristiche dei beni agevolabili, le modalità di fruizione della detassazione e le ipotesi di revoca, operando un raffronto con le precedenti analoghe agevolazioni ("Tremonti-bis" e "Tremonti").

Come noto l'articolo 5 del D.L n.78/2009 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, rubricato "Detassazione degli investimenti in macchinari", consente di escludere dall'imposizione sul reddito d'impresa un importo pari al 50% del valore degli investimenti in nuovi macchinari e in nuove apparecchiature compresi nella divisione 28 della tabella ATECO 2007, fatti a decorrere dal 1° luglio 2009 – data di entrata in vigore del decreto – e fino al 30 giugno 2010

**I soggetti interessati:** L'ambito soggettivo di applicazione dell'agevolazione è individuato, dal comma 1 dell'articolo 5 del *decreto* che consente di far valere la detassazione esclusivamente "sul reddito di impresa", senza alcuna altra specificazione o limitazione. La *Tremonti-ter* si applica quindi **a tutti i soggetti residenti nel territorio dello Stato, in relazione alle attività produttive di redditi d'impresa**, indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione e dal settore produttivo di appartenenza degli stessi

Sono pertanto interessati all'agevolazione:

- le persone fisiche esercenti attività commerciale ancorché gestita in forma di impresa familiare, comprese le aziende coniugali;
- le società in nome collettivo e in accomandita semplice;
- le società di armamento;
- le società di fatto che hanno per oggetto l'esercizio di attività commerciale;
- le società consortili a rilevanza sia interna che esterna;
- le società per azioni;
- le società in accomandita per azioni;
- le società a responsabilità limitata;
- le società cooperative e di mutua assicurazione;
- gli enti pubblici e privati, diversi dalle società, nonché i trust che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di un'attività commerciale;
- gli enti pubblici e privati, diversi dalle società, nonché i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di un'attività commerciale, con riferimento all'attività commerciale esercitata;
- le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.

La nuova agevolazione si applica a tutti i soggetti residenti nel territorio dello Stato - **anche se costituiti o che iniziano l'attività nel periodo che va dal 1° luglio 2009 al 30 giugno 2010** – come detto, in relazione alle attività produttive di redditi d'impresa, indipendentemente dalla loro natura giuridica, dalla dimensione assunta e dal settore produttivo di appartenenza degli stessi.

## TREMONTI - TER

Inoltre, poiché l'articolo 5 del D.L. 78/2009 non subordina l'applicazione dell'agevolazione in esame all'adozione di particolari regimi d'imposta o contabili da parte dei soggetti interessati, la stessa compete anche ai soggetti sopra elencati se, per regime naturale o per opzione, determinano il reddito d'impresa con criteri forfetari o applicano regimi d'imposta sostitutivi, o adottano regimi contabili semplificati.

**I soggetti esclusi:** In *primis*, sono esclusi dall'agevolazione i lavoratori autonomi anche se esercenti l'attività professionale in forma associata (cfr art. 5 del D.P.R. n. 917/1986). La soluzione si desume senza alcun dubbio dalla mera lettura dell'art. 5 del D.L. n. 78/2009 il quale contiene un espresso riferimento al solo reddito d'impresa. Sono esclusi, inoltre, come precisato dall'Agenzia delle entrate:

- le persone fisiche esercenti attività agricola entro i limiti previsti dall'art. 32 del D.P.R. n. 917/1986;
- gli enti non commerciali esercenti esclusivamente attività istituzionali;
- gli enti non commerciali esercenti anche attività commerciali qualora gli investimenti effettuati vengano impiegati integralmente nell'ambito dell'attività istituzionale.

**Investimenti agevolabili:** Dal dato letterale della disposizione emerge chiaramente che i requisiti necessari sono due:

- deve trattarsi dei **beni compresi nella sezione 28 della citata tabella Ateco 2007**
- gli investimenti devono essere caratterizzati dal requisito della **novità**. Sono quindi esclusi i **beni usati**. Quest'ultimo requisito è stato introdotto in sede di conversione in legge. Infatti, mancando nella formulazione originaria del decreto legge in commento, sembrava che il legislatore avesse voluto estendere l'ambito applicativo dell'agevolazione.

Tuttavia, affinché scatti l'incentivo, oltre alla tipologia di bene è necessario che i beni siano **strumentali**, cioè devono essere iscritti tra le immobilizzazioni e devono essere destinati a permanere durevolmente nell'impresa. Sono quindi esclusi i beni riconducibili nell'ambito della categoria dei "**beni merce**" che qualificano la produzione o il commercio dell'attività esercitata dal contribuente, ancorché inclusi nella tipologia di beni di cui alla tabella Ateco 2007.

L'Amministrazione finanziaria ha inoltre chiarito che **l'acquisto dei beni è agevolabile anche se gli stessi sono destinati a essere inseriti in impianti e strutture più complessi già esistenti, non compresi nella divisione 28**. Ciò anche in considerazione che nella divisione 28, come chiarito dalle *Note esplicative*, sono classificati macchinari di impiego generale (ad esempio, la classe 28.1 riguardante "...macchine di impiego generale"), utilizzabili in una vasta gamma di attività economiche previste nella classificazione Ateco 2007.

La circolare fa l'esempio del computer (che sarebbe escluso dalla agevolazione) ma necessario per far funzionare l'impianto.

**L'apertura a beni non compresi nella tabella è limitata a quelli strettamente funzionali** (che costituiscono dotazione) all'investimento complessivo.

L'agenzia delle Entrate ha precisato, inoltre, che: **nella nozione di nuovi macchinari e nuove apparecchiature si intendono compresi**, qualora oggetto del medesimo investimento complessivo, **i componenti o parti indispensabili per il funzionamento degli stessi ancorché non inclusi nella divisione 28** (ad esempio, computer e programmi di software che servono a far funzionare i macchinari e le apparecchiature) **che ne costituiscono dotazione**.

Viceversa, **l'investimento in un nuovo bene complesso non compreso nella divisione 28,**

## TREMONTI - TER

costituito anche da nuovi macchinari e nuove apparecchiature compresi nella divisione 28: è **agevolabile nei limiti del costo riferibile a questi ultimi beni oggettivamente individuabili e sempre che il bene complesso non sia destinato alla vendita.**

**Il requisito della novità:** Il requisito della novità dei beni, quale condizione essenziale per considerare gli acquisti agevolabili, è stato introdotto durante la conversione in legge del decreto. L'art. 5 in rassegna fa inequivocabilmente riferimento ad investimenti in *nuovi* macchinari e in *nuove* apparecchiature.

**L'agevolazione non spetta per gli investimenti in beni a qualunque titolo già utilizzati;** costituiscono eccezione a tale principio quelli utilizzati esclusivamente per scopi dimostrativi (ad esempio, un macchinario esposto in *show room*) e mai entrati in funzione. In tal caso, l'utilizzo ai soli fini dimostrativi non fa perdere al bene il requisito della novità.

Il rispetto del requisito della novità **deve trovare riscontro anche con riguardo ai beni complessi realizzati in economia**, nell'ipotesi in cui alla loro realizzazione abbia concorso anche un bene usato: in tal caso, il requisito della novità sussiste in relazione all'intero bene, a condizione però che il costo del bene usato non sia di rilevante/prevalente entità rispetto al costo complessivamente sostenuto.

**Territorialità:** ai fini dell'agevolazione la circolare n.44/E ha precisato che **non rileva la provenienza dei beni oggetto dell'investimento** (da imprese italiane o estere). **Ciò che importa, invece, è che i beni oggetto di investimento agevolato siano allocati in strutture situate nello Spazio economico europeo.**

**Determinazione dell'importo agevolabile:** L'importo escluso da imposizione fiscale è pari al 50% del valore dell'investimento in nuovi macchinari e nuove apparecchiature.

Il valore dell'investimento, cui applicare l'aliquota del 50%, è determinato secondo i criteri ordinari per l'individuazione del costo dei beni rilevante ai fini fiscali previsti dall'articolo 110, comma 1, lettere a) e b) del Tuir, indipendentemente, come argomentato in apertura dell'approfondimento, dalle modalità (ordinarie, forfetarie, sostitutive) di determinazione del reddito da parte del contribuente.

**Il valore degli investimenti comprenderà** quindi anche **gli oneri accessori di diretta imputazione** che l'impresa dovrà sostenere affinché il bene possa essere utilizzato e **gli eventuali interessi passivi sostenuti per l'acquisto** (se il bene della divisione 28 è qualificabile per l'impresa, quale bene strumentale) "*iscritti in bilancio ad aumento del costo stesso per effetto di disposizioni di legge*" (articolo 110, comma 1, lettera b), del Tuir).

**Il valore del bene agevolabile deve essere preso in considerazione al netto di eventuali contributi in conto impianti.** Qualora la certezza del diritto a percepire i predetti contributi si verifichi in un esercizio successivo a quello in cui si è effettuato l'investimento agevolabile, si dovrà rideterminare l'agevolazione spettante sul relativo bene acquistato, considerando il valore dell'investimento realizzato al netto dei contributi stessi.

Il recupero della maggiore agevolazione fruita avverrà attraverso una variazione in aumento da operare in sede di dichiarazione dei redditi del medesimo periodo d'imposta in cui si verifica la certezza del diritto a percepire il contributo. Si dovrà, inoltre, tener conto anche dell'eventuale successiva revoca degli stessi contributi contabilizzati in diminuzione degli investimenti agevolati al fine di rideterminare l'effettivo beneficio spettante ai sensi della normativa in commento e di conseguenza effettuare, nel periodo d'imposta in cui si è verificata la revoca del contributo, una corrispondente variazione in diminuzione.

## TREMONTI - TER

**Casi particolari di acquisizione:** La circolare 44/E è intervenuta anche a fornisce chiarimenti e conferme in merito a specifiche modalità di effettuazione dell'investimento agevolabile.

**Appalto:** nell'ipotesi in cui l'investimento in beni della divisione 28 sia realizzato mediante un **contratto di appalto a terzi**, si considerano agevolabili:

- **i costi sostenuti dal committente alla data di ultimazione della prestazione ;**
- **in caso di stati di avanzamento lavori, alla data in cui l'opera** (macchinario o apparecchiatura), **o porzione di essa, risulta verificata e accettata dal committente:** in quest'ultima ipotesi, sono agevolabili i corrispettivi liquidati nel periodo in cui si applica l'agevolazione in base allo stato di avanzamento lavori (Sal), indipendentemente dalla durata infrannuale o ultrannuale del contratto.

**Beni realizzati in economia:** Per gli investimenti in **beni della divisione 28 realizzati in economia**, ai fini della determinazione dell'agevolazione, **rilevano i costi imputabili all'investimento sostenuti dal 1° luglio 2009 e fino al 30 giugno 2010.** Si tratta di costi quali:

- la progettazione dell'investimento;
- i materiali acquistati ovvero quelli prelevati dal magazzino, quando l'acquisto di tali materiali non sia stato effettuato in modo specifico per la realizzazione del bene;
- la mano d'opera diretta;
- gli ammortamenti dei beni strumentali impiegati nella realizzazione del bene;
- i costi industriali imputabili all'opera (stipendi dei tecnici, spese di mano d'opera, energia elettrica degli impianti, materiale e spese di manutenzione, forza motrice, lavorazioni esterne, eccetera).

**L'agevolazione spetta anche per le opere in corso, iniziate o sospese in esercizi precedenti al periodo di applicazione dell'agevolazione**, ma limitatamente ai costi sostenuti nel periodo di vigenza dell'agevolazione, avuto riguardo ai predetti criteri di competenza di cui all'articolo 109 del Tuir.

**Leasing:** relativamente agli **investimenti effettuati a mezzo leasing** l'Amministrazione finanziaria ha confermato che **l'agevolazione spetta unicamente all'utilizzatore** con riferimento al periodo di imposta nel corso del quale il macchinario o l'apparecchiatura è consegnato.

Di conseguenza, **l'agevolazione non spetta al concedente**, per il quale sono irrilevanti, ai fini del beneficio in questione, gli acquisti di beni successivamente concessi in locazione finanziaria. Ai fini del computo dell'agevolazione rileva il costo sostenuto dal concedente per l'acquisto dei beni, al netto delle spese di manutenzione. Non rileva, in nessun caso, il prezzo pattuito per il riscatto.

**Ai fini del momento di effettuazione dell'investimento**, per le acquisizioni di beni con contratti di leasing **rileva il momento in cui il macchinario viene consegnato, ossia entra nella disponibilità del locatario.** Nel caso in cui il contratto di leasing preveda la clausola di prova a favore del locatario, ai fini dell'agevolazione diviene rilevante la dichiarazione di esito positivo del collaudo da parte dello stesso locatario. Nell'ipotesi in cui non sia prevista tale clausola e non si tratti di contratto di appalto, l'investimento si deve considerare realizzato al momento della consegna al locatario.

**Patto di riservato dominio:** In ipotesi di **bene acquistato con patto di riservato dominio**, l'in-

## TREMONTI - TER

vestimento si considera effettuato secondo le ordinarie regole nel momento della consegna del bene ovvero alla stipulazione dell'atto, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà, come previsto dall'articolo 109 del Tuir.

**Fruizione dell'agevolazione:** L'agevolazione è fruita apportando una variazione in diminuzione della base imponibile del reddito di impresa del periodo di imposta di effettuazione degli investimenti agevolabili.

**La detassazione opera indipendentemente dal risultato di esercizio ottenuto** (utile o perdita) e, pertanto, **concorre a determinare il risultato reddituale anche in presenza di una perdita**, la quale rileverà ai fini della determinazione del reddito secondo **le regole ordinarie** previste dal Tuir.

**Acconti di imposte:** Con riguardo alla fruizione dell'agevolazione ai fini del **pagamento delle imposte**, l'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 5 prevede che *"l'agevolazione ... può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta di effettuazione degli investimenti"*.

L'esclusione dall'imposizione sul reddito di impresa del 50% del valore degli investimenti in nuovi macchinari e nuove apparecchiature **può essere fruita "esclusivamente" in sede di saldo dei periodi d'imposta interessati**, senza quindi incidere sul calcolo e versamento degli acconti dovuti, che dovranno essere determinati, secondo le modalità ordinarie (metodo previsionale o storico) comunque al lordo dell'agevolazione.

Gli eventuali versamenti in acconto che risultassero eccedenti al momento di determinazione del saldo per effetto di investimenti agevolati, generano per il contribuente un credito Irpef/Ires utilizzabile secondo le modalità ordinarie.

**Cumulo con altre agevolazioni:** L'articolo 5 del DI 78/2009 non reca una previsione generale di non cumulabilità del beneficio in esame con altre agevolazioni. Ciò secondo l'Amministrazione porta a ritenere che **l'agevolazione sia cumulabile con altre misure di favore**.

TREMONTI TER E CUMULO CON ALTRE AGEVOLAZIONI	
<b>Credito d'imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate</b> (articolo 1, commi da 271 a 279, legge 296/2006)	SI
<b>Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo</b> (articolo 1, commi da 280 a 284, legge 296/2006)	SI
<b>Spese di riqualificazione energetica</b> (articolo 1, commi 344 e 345, legge 296/2006).	NO

**Revoca:** Con la circolare 44/2009, l'Amministrazione fornisce importanti chiarimenti in merito all'articolata disciplina della **revoca dell'agevolazione** prevista dai commi 3 e 3-bis della disciplina in commento.

Con riguardo all'ipotesi di cui al comma 3 secondo cui **"L'incentivo fiscale è revocato se l'imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio"**

## TREMONTI - TER

*di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo all'acquisto*", l'Agenzia conferma che il diritto alla fruizione dell'incentivo fiscale è vincolato alla circostanza che i beni oggetto dell'investimento agevolato siano mantenuti nell'impresa per il periodo di tempo indicato al comma 3.

Concretamente quanto sopra significa che:

- **per gli investimenti agevolati nel periodo d'imposta 2009** (acquisti periodo 01.07 – 31.12.2009): la decadenza opera se la cessione avviene entro il 31.12.2010;
- **per gli investimenti agevolati nel periodo d'imposta 2010** (acquisti periodo 01.01 – 30.06.2010): la decadenza opera se la cessione avviene entro il 31.12.2011.

**Le ipotesi di revoca contemplate dal comma 3 si verificano quando il bene agevolato:**

- è ceduto a terzi;
- è destinato a finalità estranee all'esercizio ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore nonché quando il bene è oggetto di dismissione, conferimento, donazione e assegnazione ai soci;
- acquisito mediante contratti di leasing, non è successivamente riscattato entro i limiti temporali sopra indicati, quindi prima del secondo periodo di imposta successivo a quello di realizzazione dell'investimento;
- acquistato e successivamente oggetto di un'operazione di lease back, non è successivamente riscattato entro i termini sopra indicati;
- è acquistato mediante contratto con riserva della proprietà risolto per inadempimento del compratore.

**Altra ipotesi di revoca** dell'agevolazione è quella prevista dal comma 3-bis, secondo cui "*l'incentivo fiscale di cui al comma 1 è revocato se i beni oggetto degli investimenti sono ceduti a soggetti aventi stabile organizzazione in Paesi non aderenti allo Spazio economico europeo*".

Secondo l'Agenzia, tale ipotesi di revoca appare diretta a subordinare la conservazione dell'agevolazione al mantenimento del bene oggetto di investimento in strutture produttive situate nel territorio dello Spazio economico europeo.

Pertanto, **l'agevolazione è revocata quando il bene agevolato**, entro il termine di cui all'articolo 43, comma 1, del Dpr 600/1973, ossia **entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è stato effettuato l'investimento:**

- è ceduto a soggetti residenti, ai fini fiscali, al di fuori dello Spazio economico europeo ove il bene sia allocato fuori dallo Spazio economico europeo;
- è ceduto a soggetti residenti nello Spazio economico europeo con stabili organizzazioni al di fuori dello Spazio economico europeo ove il bene sia allocato presso la stabile situata fuori dallo Spazio economico europeo;
- è trasferito dal beneficiario dell'agevolazione presso proprie strutture produttive situate al di fuori dello Spazio economico europeo.

**Effetti fiscali della decadenza:** il reddito imponibile, relativo al periodo di imposta in cui si verifica la circostanza che provoca la decadenza, deve essere aumentato in misura pari al corrispettivo o al valore normale dei beni fino a concorrenza della variazione in diminuzione effettuata nel periodo in cui è stato realizzato l'investimento.

## TREMONTI - TER

In sostanza, al fine della determinazione dell'importo della variazione in aumento da effettuare in sede di determinazione del reddito imponibile, si rende necessario procedere ad una comparazione tra:

- il corrispettivo di cessione del bene;
- la variazione in diminuzione effettuata nell'esercizio di effettuazione dell'investimento agevolato.

**Fatti che non causano la revoca: non costituiscono, invece, causa di revoca dell'agevolazione:**

- il trasferimento del bene nell'ipotesi di trasferimento dell'azienda in caso di donazione ovvero di successione per causa di morte;
- il trasferimento del bene oggetto di investimento nell'ambito delle operazioni di fusione, scissione e trasformazione che interessano il soggetto che ha effettuato l'investimento, purché ciò non comporti l'uscita del bene dal regime d'impresa (ad esempio, trasformazioni eterogenee di società in enti non commerciali non titolari di reddito di impresa disciplinate dall'articolo 171 del Tuir);
- il trasferimento del bene oggetto d'investimento nell'ambito di operazioni straordinarie consistenti in cessioni o conferimenti d'azienda sempre che il bene oggetto dell'investimento agevolato permanga nella struttura produttiva dell'impresa.

**Coordinamento con altre disposizioni:** La circolare 44/E ha precisato, infine, gli effetti **dell'applicazione dell'agevolazione nei confronti dei contribuenti "minimi", delle società non operative e ai fini degli studi di settore.**

**Per i contribuenti "minimi",** la cessazione di efficacia del regime non comporta la revoca dell'agevolazione. L'eventuale perdita generata dall'agevolazione, sarà utilizzabile con le regole proprie del regime dei minimi (riportabile ai periodi d'imposta successivi) indipendentemente dalle diverse modalità di determinazione del reddito adottate a seguito dell'uscita dal regime stesso (ad esempio, regime di contabilità semplificato).

Nei confronti delle **società di comodo** l'agevolazione non viene meno qualora il beneficiario non superi la verifica di operatività prevista dalla suddetta normativa. L'importo escluso da imposizione per effetto della "Tremonti-ter" dovrà essere sommato agli altri importi che non concorrono a formare il reddito imponibile per effetto di disposizioni agevolative. Tali importi dovranno essere sottratti dal reddito presunto per determinare il reddito minimo imponibile ai fini del successivo confronto di quest'ultimo con il reddito effettivo.

**Del valore dei beni, se strumentali, agevolati con la "Tremonti-ter", si deve infine tener conto nella determinazione del valore dei beni strumentali da indicare nei modelli** concernenti la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione **degli studi di settore.**

D.L n. 78/2009  
Circolare Agenzia delle Entrate n.44/E del 27 ottobre 2009

Busto Arsizio, 4 novembre 2009